



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6496/2024  
Tit./Fasc./Anno 5.3.126.1.0.0/8/2024

## DIREZIONE VIABILITÀ

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico

- accesso carrabile -

REGOLARIZZAZIONE

UTENTE: Carlino Santino - S.P. 126 - Comune di Misilmeri - foglio 20 particella 787 - categoria 2<sup>^</sup>

**Pratica n. 269/2024**

**Cl. 5-3-126-1/8/2024**

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Francesco Lagna.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

### **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento ing. Francesco Lagna con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 15/11/2024  
Il Dirigente  
ing. Dorotea Martino

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Direttore la seguente proposta di determinazione:

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

#### **Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico**

**- accesso carrabile -  
REGOLARIZZAZIONE**

**UTENTE: Carlino Santino - S.P. 126 - Comune di Misilmeri - foglio 20  
particella 787 - categoria 2^**

**Pratica n. 269/2024**

**Cl. 5-3-126-1/8/2024**

#### **Premesso che:**

- Con **Decreto n.4214 del 06/07/1995** è stata rilasciata, a favore del **Sig. La Monica Matteo** (come da allegato dati sensibili), la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico per l'apertura di un accesso carrabile di ml 3,50, sito in corrispondenza della progr.va km.ca 5+400 lato monte della strada provinciale S.P. 126 denominata "Di Valle del Landro", su un fondo catastato originariamente al Comune di Misilmeri al foglio 20 p.lla 60 e p.lla 61;
- **La proprietà del bene immobile sul quale insiste l'accesso carrabile di cui sopra veniva trasferita dalla Sig.ra Corso Anna (come da allegato dati sensibili) al Sig. Carlino Santino (come da allegato dati sensibili), in forza dell'atto di compravendita del 10/10/2018, notaio dott. Vincenzo Marretta, con sede in Palermo, repertorio n.30491, trascritto a Palermo in data 12/10/2018 ai nn.38554/29048;**
- Con istanza assunta agli atti al ns. protocollo in data 05/07/2024 al n.53560, il Carlino Santino ha chiesto la **modifica**, il **rinnovo** e la **voltura** della concessione rilasciata con il suddetto Decreto;
- L'ufficio concessioni, ha chiesto, con nota prot. 73579 del 17/09/2024, di integrare l'istanza di cui sopra con la documentazione necessaria per la sua definizione;
- Con due distinte Pec del 27/09/2024, assunte rispettivamente agli atti al ns. protocollo in pari data al n.76861 e in data 30/09/2024 al n.77089, il tecnico incaricato dall'utente trasmetteva la documentazione richiesta da questo ufficio;
- A seguito scadenza ventennale della concessione rilasciata al Sig. La Monica Matteo con Decreto n.4214 del 06/07/1995, non risultano essere pervenute nel corso degli anni ulteriori richieste di voltura/rinnovo da parte dei successivi soggetti subentrati, pertanto, tenuto conto del tempo trascorso e dei passaggi di concessione intermedi mancanti, questo ufficio non può procedere al rilascio dell'autorizzazione alla voltura nei confronti del Sig. Carlino Santino;
- Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, trasmessa unitamente all'istanza di cui sopra, il Sig. Carlino Santino attestava che l'accesso carrabile non ha mai subito modifiche dalla sua realizzazione ad oggi e che i lavori

effettuati sono solo quelli di pavimentazione della rampa e sostituzione del cancello d'ingresso;

- L'ufficio concessioni, istruita la pratica e rilevata la completezza degli elaborati trasmessi, ha ritenuto l'istanza ammissibile all'emanazione del provvedimento di concessione, solo ed esclusivamente quale regolarizzazione per il mantenimento di un accesso carrabile;

#### **Considerato che:**

- L'art. 22 del Codice della Strada dispone che "Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.";
- L'art. 44 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada definisce alla lett. b, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, come accessi in generale "le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada ad uso pubblico";
- L'art. 46 comma 1 dello stesso Regolamento, ai fini dell'art. 22 del Codice della Strada, dispone "la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente";
- La strada provinciale S.P. 126 denominata "Di Valle del Landro", sulla quale viene richiesta l'autorizzazione alla modifica, voltura e rinnovo di un accesso carrabile esistente, appartiene al demanio stradale della Città Metropolitana di Palermo;
- La domanda di voltura non veniva presentata entro i termini prescritti, risultando quindi **necessario procedere preventivamente alla regolarizzazione** dell'occupazione dell'area su cui insiste l'accesso carrabile per il periodo intercorso fra la data di trasferimento dell'immobile e la data in cui veniva presentata l'istanza, durante il quale si è configurata una occupazione abusiva di suolo provinciale;
- A seguito di sopralluogo effettuato in data 30/07/2024 dal ns. competente **Servizio Tecnico**, è stato accertato che l'accesso carrabile è posto in corrispondenza della **progr.va km.ca 3+376 lato dx della strada provinciale S.P. 126**, e che si sviluppa su un fronte di terreno largo **ml 6,80**, che occupa, con il relativo "passo carraio", una superficie convenzionale complessiva di **mq 7,00** di suolo provinciale su strada di **seconda categoria**;
- Contestualmente, è stato rilasciato "**parere favorevole**" al rinnovo, voltura, modifica e regolarizzazione, con redazione di apposito **disciplinare**, assunto agli atti in data 08/08/2024 con protocollo n.63214, che farà parte integrante del presente provvedimento, contenente le norme generali, le modalità di esecuzione, le prescrizioni e le norme particolari alle quali dovrà essere subordinato il rilascio della concessione richiesta.

#### **Visto:**

- L'istanza presentata dal Sig. Carlino Santino e la completezza degli elaborati richiesti;
- L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- L'art. 1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- Il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021 (adottato ai sensi dell'art.1, da comma 816 a comma 847 della Legge 160/2019);

- L'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità;
- I commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.lgs n. 285/92, che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'ente proprietario della strada;
- Le linee di attività di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 04/03/2019 che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni alla Direzione Viabilità;
- L'art. 22 del D.lgs n. 285/92;
- Gli artt. 44 e 46 del D.P.R. 495/92;
- Il D.P.R. 610/96;
- La L.R. 07/2019.

**Ritenuto** di dover provvedere in merito mediante rilascio di concessione

Fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali è unicamente responsabile il titolare della concessione

### **PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:**

Rilasciare a favore del **Sig. Carlino Santino, la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico**, quale **REGOLARIZZAZIONE** per il mantenimento di un accesso carrabile di ml 6,80, sito in corrispondenza della progr.va km.ca 3+376 lato dx della strada provinciale S.P. 126 denominata "Di Valle del Landro", su un fondo catastato al Comune di Misilmeri al foglio 20 particella 787 (ex p.lle 60 e 61), che occupa, con il relativo "passo carraio", una superficie convenzionale complessiva di **mq 7,00** di suolo provinciale su strada di **seconda categoria**, con le seguenti condizioni:

1. che la durata dell'occupazione permanente, ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021, sia fissata in anni *venti* (20) a decorrere dalla data di rilascio della presente concessione;
2. che la concessione sia rilasciata alle condizioni contenute nelle norme legislative e regolamentari richiamate nel presente atto e a tutte quelle contenute nell'allegato disciplinare che ne è parte integrante, esclusivamente per l'occupazione del suolo pubblico;
3. che ogni modifica del passo carrabile autorizzato con la presente Determinazione Dirigenziale, dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dallo scrivente Ufficio; in difformità di ciò saranno applicate le sanzioni di legge previste dalla normativa vigente;
4. che la presente autorizzazione non costituisce titolo abilitativo edilizio e urbanistico per i lavori eventualmente da eseguirsi all'immobile interessato, ove ed in quanto necessari, del quale il richiedente dovrà necessariamente munirsi prima della realizzazione dei lavori, acquisendo altresì presso gli Enti competenti eventuali ulteriori pareri e autorizzazioni se necessarie, fermo restando l'obbligo per il concessionario dell'osservanza della vigente normativa in materia igienico-sanitaria;
5. che la presente concessione possa essere sospesa o revocata, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o per necessità di Pubblici Servizi senza che il titolare possa pretendere diritti di sorta; nel caso di revoca il titolare avrà l'obbligo del ripristino dei luoghi entro il termine assegnato; decorso infruttuosamente tale termine si procederà all'esecuzione di ufficio con diritto di rivalsa per spese sostenute;
6. che il titolare potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, mediante

5/7

- comunicazione alla *Città Metropolitana di Palermo* con istanza di rinuncia e revoca, con l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione, del relativo cartello e del ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni che verranno dettate con specifico disciplinare tecnico; la mancata ottemperanza all'obbligo del ripristino comporterà l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute. La rinuncia non comporterà la restituzione del canone corrisposto;
7. che la presente concessione possa essere rinnovata, su richiesta del titolare, mediante inoltro di apposita istanza da presentare alla *Città Metropolitana di Palermo* non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della stessa;
  8. che non possono essere rinnovate le concessioni se non sono state versate interamente le somme dovute per l'occupazione precedente;
  9. che il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'occupazione e dell'esecuzione dei lavori per i quali la concessione è richiesta sollevando, nel contempo, questo Ente da ogni responsabilità in merito; in tale casi il concessionario si impegna altresì, a corrispondere alla Città Metropolitana di Palermo ogni onere che la stessa dovesse essere chiamata a sostenere;
  10. che il titolare ha l'obbligo, per tutta la durata dell'autorizzazione, alla continua manutenzione delle opere eseguite nonché al rifacimento dell'area autorizzata in caso di deformazioni, avvallamenti o manomissioni. Il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti che dovessero insorgere al corpo stradale e relative pertinenze in conseguenza dell'accesso carrabile, sia per omessa manutenzione, ovvero per mancato od erroneo convogliamento delle acque superficiali;
  11. **che il titolare della concessione sia tenuto a pagare, a partire dall'anno 2025, un canone annuale (CANONE UNICO PATRIMONIALE) quantificato in € 123,00 (per mq 7,00 su strada prov.le di catg. 2<sup>^</sup>) rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; altresì, il concessionario, considerata la tardiva istanza di voltura rispetto ai tempi prescritti (protocollo n.53560 del 05/07/2024 a fronte della data di trasferimento dell'immobile avvenuta il 10/10/2018), di conseguenza ha occupato abusivamente il suolo pubblico negli anni pregressi, pertanto, è tenuto a pagare il corrispondente tributo, aumentato delle sanzioni oltre gli interessi maturati, se le annualità interessate non risultano già corrisposte o prescritte per legge;**
  12. che ogni eventuale e successiva modifica regolamentare concernente la quantificazione del tributo sarà applicata alla presente autorizzazione;
  13. che il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della presente, pena la nullità della stessa per decadenza; per gli anni successivi il canone va corrisposto **in autoliquidazione entro il 31 marzo**; la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;
  14. **che il versamento annuale dovrà essere eseguito attraverso il bollettino pagoPA che verrà inviato a cura dell'ufficio DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE - Ufficio Finanze e Riscossioni Entrate; in caso di mancata emissione, si invita l'utente a contattare i numeri 329.6509863 Dr. Calogero Moscarelli e 338.4902044 Rag. Maurizio Pagoria;**
  15. che il titolare della presente autorizzazione provveda ai sensi dell'art. 22 del N.C.S. e dell'art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, così come modificato dall'art. 36 del D.P.R. n.610/96, a segnalare il passo carrabile

mediante l'apposito cartello, di cui all'art. 120 del regolamento, recante nella parte alta la denominazione dell'Ente proprietario ed in basso il numero dell'autorizzazione e anno di rilascio;

16. per quanto non previsto nel presente atto, oltre alle disposizioni di legge e alle norme di cui l'art.1, dal comma 816 al comma 847 della Legge 160/2019, trovino applicazione le norme del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 30/03/2021, nonché le norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli Uffici e Settori, sulla Contabilità, il D.lgs 285/92 e succ. modifiche, il D.P.R. 495/92, il D.P.R. 610/96, il D.lgs 507/93 e succ. modifiche, ed ogni altra norma se non incompatibile con le disposizioni e prescrizioni della presente concessione;
17. che, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, la concessione decade in caso di non osservanza delle prescrizioni tecniche impartite, di opere difformi rispetto a quanto autorizzato, di violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti, e di violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione fra cui la mancata occupazione del suolo pubblico entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
18. che il presente atto sia registrato soltanto in caso d'uso a cura e spese del titolare della concessione;
19. che la presente concessione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, nell'albo pretorio per 15 gg. consecutivi.

L'Istruttore Tecnico

*(geom. Pierluigi Catanese)*

Il Responsabile del Procedimento

*(arch. ing. Francesco*

*Lagna)*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'